

26 Luglio.

N. 7518.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

COMMISSIONE CENTRALE ANNONARIA

La Commissione Centrale Annonaria in aggiunta alle prescrizioni contenute nell'Avviso Municipale in data 14 luglio 1849 N. 5441, ed a maggior dilucidazione dell'articolo C del detto Avviso,

ORDINA QUANTO SEGUE:

1. A datare dal primo agosto prossimo venturo, tutto il pesce pescato nel mare o nelle lagune dovrà essere trasportato dai pescatori alla pubblica pescheria di Rialto, o a quelle di Burano e Chioggia, e sottoposto alla vendita nello stazio del loro così detto *Vendaor* (Venditore).
2. Il mercato all'ingrosso del pesce non potrà farsi che in quelle piazze, escluso qualunque altro sito di Venezia e delle circostanti isole e lagune.
3. È assolutamente proibito d'incettare il pesce, andando a comperarlo con appositi battelli a bordo dei legni pescarecci, che stanno nei canali e nelle lagune.
4. I pescatori potranno servirsi dei battelli che stanziano ai porti del Lido e Malamocco per trasportare il pesce a Venezia, purchè uno di loro, che dovrà essere riconosciuto per tale da accreditati mercanti di pesce, od un loro *parcenevole* o commissionato, parimenti da riconoscersi, lo scorti al *Vendaor*, a cui è diretto.
5. Qualunque battello con pesce, il quale non fosse scortato come sopra, sarà considerato come battello incettatore, e i conduttori multati e puniti dalle Commissioni annonarie di circondario, secondo i casi.
6. L'acquisto del pesce all'ingrosso dal *Vendaor* resterà libero a qualunque mercante di pesce, bancale o pescivendolo.
7. Il pesce giunto in pescheria non si potrà contrattare se prima non sia posto tranquillamente a terra allo stazio del *Vendaor*.
8. I soli venditori o negozianti di pesce delle piazze di Chioggia e di Burano potranno portare a Venezia per rivenderlo in Rialto il pesce acquistato. Dovranno però essere muniti di una dichiarazione della rispettiva Autorità locale, di essere esercenti di quel mestiere.
9. Sono obbligati tutti i venditori al minuto di tenere esposti i cartelli dei prezzi di vendita delle singole qualità, i quali prezzi dovranno essere basati su quelli correnti in giornata per la vendita all'ingrosso.
10. I prezzi del pesce pescato nelle lagune, e delle sardelle (escluso tutto il restante pesce di mare) non dovranno mai eccedere nella vendita al minuto un *maximum* il quale per ora è stabilito come qui sotto: i prezzi all'ingrosso dovranno sempre essere tali, che ne abbia a risultare un guadagno pel venditore al minuto.